



# Liguria

## Apprendistato professionalizzante

### Condizioni e caratteristiche

#### Riferimenti:

Regione Liguria - Giunta regionale, [Deliberazione n. 553 del 18 maggio 2012](#) (BURL n. 22 del 30 maggio 2012).

### L'apprendistato in alternanza al percorso scolastico

**L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale**, disciplinato dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, non costituisce una novità in senso assoluto: già l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 276/2003, infatti, prevedeva l'apprendistato in diritto dovere di istruzione e di formazione, iniziando in tal modo un percorso nuovo che, assimilando l'apprendistato a un processo di "istruzione e formazione", riconosceva per la prima volta ai percorsi di apprendimento compiuti in ambiente di lavoro **pari dignità con i percorsi di istruzione e formazione formali** previsti dall'ordinamento scolastico.

La mancata applicazione dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 276/2003 avrebbe di fatto impedito ai minorenni di accedere al mondo del lavoro se non si fosse ovviato applicando l'art. 16 della Legge n. 196/97 (cosiddetta legge Treu) che comunque, ispirata al vecchio concetto, disciplina semplicemente il rapporto di lavoro, senza alcun legame con il sistema di "istruzione e formazione" rendendo perciò impossibile il riconoscimento di una qualifica professionale.

Non si tratta di scambiare i due percorsi ma di **considerare l'apprendistato**, non più come un percorso riservato a chi non riesce negli studi, quanto **un percorso alternativo** che, con il riconoscimento del valore formativo di quanto appreso in ambiente di lavoro, possa consentire di spendere la formazione acquisita, debitamente certificata, **non solo al fine del raggiungimento di una qualifica contrattuale ma anche al fine di un proseguimento nel percorso scolastico**, sia nel campo dell'istruzione e formazione professionale sia in quello dell'istruzione liceale, tecnica e professionale.

Partendo dall'ovvia considerazione che non è più immaginabile di poter iniziare un lavoro a 15 anni e concluderlo a 65 anni, magari nella stessa azienda e senza

significativi mutamenti, per poi godersi la pensione.

Non è più possibile, di conseguenza, dividere la vita in un periodo iniziale in cui ci si prepara a svolgere un lavoro attraverso l'apprendimento e in un periodo successivo in cui ci si limita a svolgere il lavoro appreso:



**la formazione continua per tutta la vita lavorativa** e non può essere slegata dalla formazione iniziale, ma, né la formazione iniziale né quella continua, possono a loro volta prescindere dall'impresa e dall'effettivo lavoro che in essa si svolge.

Il superamento della storica crisi fra istruzione e lavoro, fra scuola e azienda, non più in alternativa ma in alternanza, rappresenta il concetto maggiormente innovativo della riforma dell'apprendistato: introdotto dall'inattuato art. 48, trova finalmente definitiva consacrazione e perfezionamento nel nuovo TU sull'apprendistato che, oltretutto, abrogando ogni precedente disposizione legislativa in materia, non consente più di ricorrere alla vecchia legge e, in mancanza di regolamentazione da parte delle Regioni, impedirebbe davvero l'accesso dei minorenni al mondo del lavoro attraverso l'apprendistato.

Si aggiunga il fatto che l'apprendistato per la qualifica e per il diploma si ripromette di recuperare tutti quei ragazzi che hanno abbandonato i percorsi scolastici e non trovano occupazione anche perché privi di titoli.

## La Regione Liguria

Proprio dall'analisi di questi dati in base regionale, prende le mosse la Regione Liguria dichiarando:

*"Al fine di sostenere e promuovere il diritto alla formazione ed all'occupazione degli adolescenti e dei giovani e di contrastare la dispersione scolastica e l'esclusione sociale, Regione Liguria intende avviare la realizzazione di percorsi sperimentali per il conseguimento della qualifica e del diploma di istruzione e Formazione Professionale da attuare in condizione di "apprendistato" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 167/2011".*

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 553 del 18 maggio 2012, pubblicata sul BURL n. 22 del 30 maggio 2012, recepisce l'accordo approvato in Conferenza Permanente Stato Regioni il 15 marzo 2012 secondo il quale: sono stabilite

- ➔ **le figure nazionali di qualifica triennale sono 22**, relative ad aree professionali del sistema di Istruzione e Formazione Professionale;
- ➔ ogni figura rappresenta un insieme organico di **competenze tecnico professionali**, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa;
- ➔ sono stabilite **competenze professionali comuni** alle diverse figure e riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;
- ➔ sono stabilite **competenze di base**, comuni a tutte le figure, in ambito matematico, linguistico, scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico.

### Focus

Le assunzioni mediante contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale **possono** pertanto **essere realizzate esclusivamente nell'ambito delle descrizioni riportate nella tabella 3 del documento della Regione Liguria.**

I **percorsi formativi** per il conseguimento della qualifica di Istruzione e Formazione Professionale e del diploma professionale in apprendistato si sviluppano di norma nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo pieno e sono pertanto realizzati mediante formule organizzative flessibili e personalizzabili che tengano conto delle specifiche esigenze produttive delle imprese.



**L'organismo formativo è responsabile dell'insieme del percorso formativo.**

Il **percorso formativo** si compone dell'attività svolta **a carico dell'organismo formativo** (accreditato ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 28 del 22 gennaio 2010), dedicata

- ⇒ alle competenze di base,
- ⇒ alle competenze professionali comuni,
- ⇒ nonché alle azioni di personalizzazione,

**può essere erogata** sia presso l'organismo stesso sia presso l'impresa, alla quale l'organismo formativo trasferisce strumenti, know how e le metodologie necessarie, e deve **essere raccordata con l'attività svolta a carico dell'impresa**, di norma dedicata alle competenze tecnico professionali e svolta in parte secondo formazione strutturata e in parte secondo modalità di formazione *on the job*.

La formazione aziendale assume caratteristiche di **formazione strutturata** se risponde ai seguenti requisiti:

- ✓ presenza di risorse umane, compreso il datore di lavoro, in possesso di livello di **inquadramento pari o superiore** a quello alla cui acquisizione è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze;
- ✓ individuazione di un **tutor aziendale** per l'affiancamento dell'apprendista nel percorso formativo, secondo quanto indicato nel piano formativo individuale;
- ✓ disponibilità di **spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione** strutturata previsti dal piano formativo individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- ✓ **registrazione delle attività di formazione** strutturata svolte internamente all'impresa su apposito registro formativo individuale.



L'ulteriore **formazione aziendale on the job**, eccedente il prescritto monte ore di formazione strutturata deve essere **documentata dall'impresa**, al fine di assicurarne la tracciabilità, mediante relazioni mensili a cura del tutor aziendale, da allegare al registro formativo individuale.

Le tabelle 4 – 5 del documento della Regione Liguria riportano l'articolazione oraria dei percorsi in apprendistato finalizzati alla qualifica professionale rispettivamente dei giovani con meno di 18 anni o più di 18 anni, mentre la tabella 6 riporta l'articolazione oraria per i percorsi finalizzati al diploma professionale.

**Al termine del percorso formativo** articolato secondo le tabelle riportate, unitamente all'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore di formazione strutturata, e dell'attestazione della formazione on the job, l'apprendista potrà sostenere **l'esame finale per il riconoscimento della qualifica o del diploma**, come definito dagli standard regionali.

**Sono finanziabili**, se rese dall'organismo di formazione, **le attività** di:

- riconoscimento di crediti in ingresso
- redazione del Piano di Formazione Individuale generale e di dettaglio
- erogazione della formazione
- trasferimento alle imprese di strumenti, metodologie, *know-how* e tutoraggio

- finalizzati all'erogazione della formazione
- gestione esame di qualifica/diploma professionale
  - certificazione delle competenze in esito alla formazione.

**In assenza di offerta pubblica finanziata** è possibile stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fatto salvo l'obbligo dell'impresa, entro i primo sei mesi di contratto, di **programmare l'intervento formativo con un organismo di formazione accreditato** in attuazione del Piano di Formazione Individuale ed avviare l'erogazione della formazione dell'apprendista, a prescindere dal finanziamento pubblico.

Considerato il carattere innovativo dell'intervento la Regione Liguria si riserva di attuare una **costante verifica sulla realizzazione dei percorsi formativi** attraverso la somministrazione di questionari ad apprendisti ed imprese giungendo a dichiarare che verbali negativi oltre ad influire sulla valutazione di affidabilità dell'organismo formativo, possono determinare effetti sospensivi rispetto alla permanenza nel Catalogo, nonché l'avvio del procedimento di esclusione dallo stesso.